

Riforma Fornero: la contribuzione figurativa rileva per la pensione anticipata

[RICERCA AVANZATA](#)

La Suprema Corte si è pronunciata sul tema del computo della contribuzione figurativa ai fini della pensione anticipata prevista dall'art. 24, comma 10, della c.d. riforma Fornero (l. n. 214/2011).

di La Redazione

Cass. civ., sez. lav., ord., 21 ottobre 2025, n. 27910

La questione trae origine dal ricorso di una lavoratrice, cui la Corte d'appello di Bologna aveva negato la **pensione anticipata** ritenendo necessario, per il raggiungimento del requisito contributivo, esclusivamente il periodo di contribuzione effettiva, escludendo quindi i periodi coperti da contribuzione figurativa (malattia, disoccupazione).

La Cassazione, ribaltando la decisione di merito, ha chiarito che il comma 10 dell'art. 24 **non richiede l'effettività della contribuzione** («Nel nuovo sistema normativo che segna il passaggio dalla pensione di anzianità alla pensione anticipata, il comma 10, a differenza del comma 11, non fa riferimento all'effettività della contribuzione [...] ma si limita a richiamare la contribuzione utile»). Solo il comma 11, che disciplina una diversa ipotesi di accesso alla pensione anticipata (con almeno 20 anni di contribuzione e 63 anni di età), impone il requisito della contribuzione effettiva.